

IL PRESIDENTE

VISTA la legge n. 508 del 21 dicembre 1999, “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura;

VISTA la legge n. 241 del 07 agosto 1990, e successive modifiche recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 avente ad oggetto “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui art.12 della legge 29 marzo 1983 n.93;

VISTO in particolare l'art. 3 recante disposizioni in materia di diritto allo studio;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il T.U. in materia di autocertificazione amministrativa;

VISTO l'art. 59 comma 1, lett f) del C.C.N.L. comparto AFAM quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto in data 16.02.2005;

VISTO l'art. 19 del C.C.N.L. AFAM, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 04.08.2010;

VISTO il contratto integrativo d'istituto a.a. 2019/2020 ed in particolare l'art. 20 sul Diritto allo studio;

RITENUTO di dover procedere in merito,

DISPONE

Art. 1 – Oggetto

È indetta una procedura per l'attribuzione di permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annuale individuali, per il personale docente e tecnico-amministrativo in servizio presso il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma.

Art. 2 – Finalità dei permessi

I permessi di cui all'art. 1 sono concessi per la frequenza di:

1. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, o equivalenti.
2. corsi di scuola di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali pareggiate o legalmente riconosciute.

Per corsi di qualificazione professionale si intendono corsi di durata almeno annuale rivolti al conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento – anche organizzati dall'Unione Europea – finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità per i quali sussista attinenza tra la qualifica rivestita e la qualificazione professionale che si intende acquisire, al fine di acquisire la ricaduta della stessa all'interno dell'ambito di lavoro.

Per poter usufruire delle ore di permesso, la frequenza dei corsi, come peraltro precisato dalla Cassazione, Sez. Lavoro n. 10344 del 22/04/2008, deve avvenire durante l'orario di servizio.

Pertanto, i permessi in questione non possono essere utilizzati anche per l'attività di studio o di semplice preparazione agli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, etc...).

I permessi sono concessi per anno solare ed esclusivamente per la frequenza del corso per il quale si è richiesta l'autorizzazione.

Nella durata complessiva dei predetti permessi è compreso anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi; le ore di permesso di studio disponibili, ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili con quelle concedibili per l'anno successivo.

Relativamente alle Università Telematiche, come peraltro chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.12/2011 e dall'ARAN, affinché il dipendente ammesso al beneficio possa concretamente fruire dei permessi, è necessario che lo stesso presenti una certificazione dell'Università che presenti due elementi imprescindibili:

1. la coincidenza delle giornate e degli orari di frequenza con le ordinarie prestazioni lavorative;
2. la dichiarazione che soltanto in quel determinato orario il dipendente poteva o può seguire le lezioni.

Qualora il dipendente abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale, il diritto si intende proporzionale all'orario lavorativo.

Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità (il 3% del numero del personale in organico), per la concessione del beneficio verrà eseguito il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno di corso di studi, se studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti, escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

La precedenza sarà comunque accordata ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post-universitari.

Art. 3 – Requisiti e termini di presentazione delle domande

Gli interessati possono produrre domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le **ore 12.00 del 30 novembre 2021**.

Le istanze dovranno essere inoltrate all'Ufficio del Personale del Conservatorio di Parma ufficio.personale@conservatorio.pr.it

Alle domande è obbligatorio allegare idonea certificazione attestante l'iscrizione e la frequenza ai corsi per i quali il permesso è richiesto.

Art. 4 – Verifica dei permessi attribuiti

Il personale beneficiario dovrà presentare, per tempo, un giustificativo rilasciato dalla Scuola/Università/Ente dal quale risulti l'effettiva frequenza del corso (con indicazione del giorno e data e orario di indizione/fine della frequenza), oppure il sostenimento dell'esame (anche con esito negativo) per il quale abbia beneficiato del congedo, pena la trasformazione del permesso per lo studio in riposo compensativo (ove il dipendente abbia ore eccedenti), ferie, od aspettativa non retribuita.

Art. 5 – Norme finali

Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal personale e a trattare ed eventualmente a trasmettere a terzi i dati solo per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura.

Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica “*Arrigo Boito*” di Parma.

IL PRESIDENTE, Giuseppe Romanini

(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005)